

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 330

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CORRAO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1994

---

Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sino alla settima legislatura dell'Assemblea regionale siciliana (1967-71) e cioè per i primi venticinque anni di vita della Regione siciliana, la durata di ciascuna legislatura è stata di quattro anni, secondo quanto previsto nell'articolo 3 dello Statuto speciale.

Successivamente, anche a seguito della previsione in cinque anni della durata della legislatura delle Regioni a statuto ordinario (legge n. 108 del 1968), è stata approvata la legge costituzionale n. 1 del 1972 che ha portato a cinque anni la durata della legislatura dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle altre Regioni a statuto speciale.

Nei tempi più recenti tuttavia tale durata quinquennale è talora apparsa eccessivamente lunga, anche in relazione ai mutamenti di orientamento politico espressi dal corpo elettorale nelle consultazioni relative alla elezione di altri organi direttamente rappresentativi, o a impedimenti di varia natura che annullano o limitano le prerogative dei parlamentari.

A ciò ha fatto riscontro l'elaborazione, da parte di una Commissione speciale dell'Assemblea regionale siciliana, di un progetto di legge costituzionale tendente a ridurre la durata della legislatura in corso.

Per altro verso una indicazione significativa della consapevolezza maturata a livello regionale siciliano della necessità di ridurre i termini di durata in carica delle assemblee rappresentative locali è offerta dalle recenti leggi siciliane n. 7 del 1992 e n. 26 del 1993, che hanno disciplinato l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province regionali, introducendo nuove modalità per l'elezione dei consigli, e fissando la durata in carica di tutti gli organi elettivi degli enti locali in quattro anni.

Inoltre la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali nel progetto di revisione della Costituzione prevede che anche per la legislatura del Parlamento la durata sia di quattro anni.

Per tutto ciò si ritiene, ed in questo consiste la ragione preminente della presentazione di questo disegno di legge costituzionale, che in attesa di provvedimenti di riforma strutturale dell'assetto costituzionale della Regione siciliana, occorra assecondare il vasto movimento di rinnovamento delle rappresentanze politiche in seno alle assemblee elettive che ha interessato tutto il Paese, e ripristinare, il termine di quattro anni per la durata della legislatura regionale, saggiamente fissato dai membri della Consulta che predispose lo Statuto regionale siciliano nel lontano 1945.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«L'Assemblea regionale è eletta per quattro anni. Il quadriennio decorre dalla data delle elezioni».